

Comune di Ardea
Città metropolitana di Roma Capitale

RICHIESTA RILASCIO C.I.E. (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PER MINORENNI

AL SINDACO
COMUNE DI ARDEA
VIA SALVO D'ACQUISTO
00040 ARDEA, ROMA

Prima emissione /Rinnovo per scadenza (€ 22,21)

Rinnovo per furto/smarrimento/deterioramento (€ 27,37),

PADRE	MADRE
Il/La sottoscritto/a	Il/La sottoscritto/a
nato/a a	nato/a a
Provincia	Provincia
Il	Il
Residente a	Residente a
Provincia	Provincia
In Via/P. zza	In Via/P. zza
n.	n.
Documento Tipo	Documento Tipo
N.	N.
Emesso da	Emesso da
il	il
Tel.	Tel.

IN NOME DEL FIGLIO/A

Nome.....Cognome.....

nato/a a.....Provincia..... il/...../.....

CHIEDONO IL RILASCIO DELLA C.I.E.

VALIDA PER L'ESPATRIO

NON VALIDA PER L'ESPATRIO

Allo scopo allegano

n. 1 fotografia, conforme agli standard ICAO

copia denuncia smarrimento e/o furto

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi dell'Art.47 dello stesso,

DICHIARANO

- che il figlio/a non si trova in alcuna delle condizioni che sono d'impedimento al rilascio del passaporto (art. 3 della L. n. 1185/67) ⁽¹⁾ E

CHE I CONNOTATI SONO: Altezza m. _____

I dati personali contenuti nella presente, sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di Ardea, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Reg. Eu. 679/2016. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei principi previsti dagli art.5 e succ. del Reg. Eu. 679/2016. L'interessato può sempre rivolgersi al Titolare dei dati dell'Ente, per esercitare i diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Reg. Eu. 679/2016. Dichiaro di essere stato informato/a ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. Eu. 679/2016 disponibile all'interno del sito o presso gli uffici del Comune di Ardea, presta il consenso al trattamento dei dati inseriti nella presente dichiarazione ai sensi dell'art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016.

Ardea, lì
(Data)

Firma Padre
(per esteso e leggibile)

Firma Madre
(per esteso e leggibile)

Qualora uno dei due genitori e/o tutori non sottoscriva la presente richiesta, al fine del rilascio della CIE VALIDA per l'espatrio si dovrà allegare obbligatoriamente l'atto di assenso dell'altro genitore legittimo e/o tutore, corredato di fotocopia del documento di riconoscimento valido, in caso di sottoscrizione da parte di un solo dei genitori la CIE verrà rilasciata NON valida per l'espatrio.

(1) Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (1). Norme sui passaporti – art.3 NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.

d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare